

Incontro del 21 maggio 2026

Udienza ex art. 183 c.p.c.

L'ATTO DI CITAZIONE E LA COMPARSA SONO STATI REDATTI ALLO SPECIFICO FINE DI CONSENTIRE LA PIENA COMPrensIONE DEGLI ISTITUTI PROCESSUALI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO E DELL'ATTIVITA' GIUDIZIALE CHE VERRA' SIMULATA. ALLO SCOPO È CONSIGLIATA LA PREVENTIVA LETTURA DEGLI ATTI DIFENSIVI (ATTO DI CITAZIONE -all. 1- e COMPARSA DI RISPOSTA -all.2), ANCHE AL FINE DI INDIVIDUARE LE POSSIBILI CRITICITA' E/O ERRONEITA' DELLE OPPOSTE LINEE DIFENSIVE.

Vorrete altresì considerare che con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. il Giudice designato ha indicato alle parti di ritenere opportuna la trattazione in relazione ai profili di giurisdizione rispetto alle domande dell'attrice e alla domanda del convenuto e ha fissato la prima udienza al 21 maggio 2025.

Che conseguentemente le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e così:

Per gli attori:

Con la I memoria i sigg.ri Rossi e Bianchi hanno fermamente contestato la linea difensiva del Comune. Quanto all'eccezione di carenza di giurisdizione, hanno replicato che i provvedimenti emessi dal Comune sono rimasti incontestati e solo indirettamente richiamati a prova della superficialità dell'attività del funzionario comunale, che ha omesso ogni controllo sulla destinazione del terreno oggetto della nuova costruzione. Appare dunque inconferente richiamare la giurisdizione amministrativa, atteso che il giudice adito non dovrà pronunciarsi sulla legittimità o meno dei provvedimenti emessi, ma sul comportamento dell'amministrazione e sull'omessa verifica dell'area interessata dalla nuova costruzione.

Del resto l'eccezione di carenza di giurisdizione contrasta anche con la stessa linea difensiva riguardo al merito della domanda. Infatti il Comune ha sostenuto che l'errore, inficiante il permesso di costruire, è stato determinato dalla relazione dell'ing. Verde, che a detta del Comune, avrebbe dovuto addirittura localizzare in altra zona il progetto costruttivo. Ma nel tentativo di negare la propria responsabilità, il Comune finisce per escludere che l'oggetto del giudizio investa una materia riservata alla giurisdizione amministrativa. E così implicitamente riconosce che si verte in materia di comportamenti e di doveri di controllo senza alcun accertamento sul contenuto dell'attività provvedimentoale.

Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione si è replicato che è lo stesso provvedimento di

annullamento in autotutela che è stato destinato agli attori, così riconoscendo la pretestuosità dell'eccezione processuale. Del resto la posizione di proprietari del terreno non è affatto scalfita dal ruolo di usufruttuario dell'immobile attribuito alla figlia sig.ra Rosa Rossi.

In via istruttoria sono stati formulati i seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che nei mesi di gennaio e febbraio 2025 ci furono alcuni incontri fra il sindaco e il dott. Rossi.
- 2) Vero che durante gli incontri di cui al cap.1 il dott. Rossi, apprendeva che la zona di rispetto autostradale non era stata riportata nel Piano regolatore del Comune di Collefiorito.
- 3) Vero che nell'incontro presso la casa comunale il 12 dicembre 2025, è stata offerta in visione la diffida dell'Ente Autostrade volta a contestare al Comune il provvedimento di permesso di costruire.
- 4) Si è indicato il teste sig. Mario Verde, via Gelsomini 4, Milano

Per il convenuto:

La I memoria si è soffermata unicamente sulla questione di giurisdizione e ha richiamato la decisione del Consiglio di Stato n. 8246 del 2017, affermando come la stessa abbia ritenuto riconducibile all'esercizio di un pubblico potere qualsiasi attività collegata ad un provvedimento. Ha dunque ribadito che *“La giurisdizione del giudice amministrativo va affermata allorché si è in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo.”*

Per gli attori:

Con la II memoria gli attori hanno contestato i richiami giurisprudenziali sviluppati dalla controparte e hanno ribadito le proprie difese, richiamando altra copiosa giurisprudenza del giudice ordinario a supporto della propria domanda.

Per il convenuto

Con la II memoria sono stati contestati i capitoli di prova dedotti dagli attori. In particolare è stato sottolineato come gli incontri fra le parti non abbiano alcuna rilevanza e comunque le circostanze contenute nei capitoli di prova, manifestando contenuto negativo, dovranno portare all'inammissibilità degli stessi capitoli.

E' stato prodotto un nuovo documento e cioè la copia del Piano regolatore approvato nel febbraio 2026.

In via istruttoria è stata comunque chiesta prova contraria, senza indicare alcun teste

Per gli attori

Con la terza memoria, richiamate le precedenti difese, gli attori hanno contestato la rilevanza del nuovo documento prodotto dal Comune, che in realtà dimostra che solo nell'anno 2026 il Comune ha

regolarizzato la propria documentazione urbanistica. Tale tardiva regolarizzazione prova che fino all'intervento dell'Ente Autostrade, il Comune ha del tutto trascurato di prendere atto e formalizzare il vincolo autostradale.

Per il convenuto

Nessuna memoria è stata depositata